

COMUNE DI TORREBELVICINO

(provincia di Vicenza)

Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P.

Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Occupazioni soggette a concessione
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 - Istruttoria
- Art. 7 - Conclusione del procedimento
- Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 - Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 - Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.
- Art. 14 - Rinnovo della concessione autorizzazione
- Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 16 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 17 - Oggetto del canone
- Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento
- Art. 19 - Durata delle occupazioni
- Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione dell'occupazione
- Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dei titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi
- Art. 27 - Disciplina della tariffa
- Art. 28 - Agevolazioni
- Art. 29 - Riduzioni
- Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 31 - Rimborso e compensazione
- Art. 32 - Omesso o parziale pagamento del canone
- Art. 33 - Occupazioni abusive
- Art. 34 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 35 - Funzionario Responsabile
- Art. 36 - Forme di gestione
- Art. 37 - Disciplina transitoria
- Art. 38 - Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche. In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative alle occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico;
- b) Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) I criteri di determinazione del canone;
- d) Le agevolazioni speciali;
- e) Le riduzioni;
- f) Le modalità e termini per il pagamento del canone;
- g) L'attività di controllo e le sanzioni;
- h) La disciplina transitoria.

2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici per attività soggette ad autorizzazione del Comune, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.

3. Non formano oggetto del presente Regolamento:

- a) le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali;
- b) le autorizzazioni per l'apertura dei passi carrabili di cui all'art. 22, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e le occupazioni di suolo pubblico previste per i passi carrabili diversi da quelli definiti dall'art. 44, c. 4, del D.Lgs. n. 507/1993;
- c) le occupazioni già disciplinate da altri specifici regolamenti.

Art. 2 - Occupazioni soggette a concessione

1. Il presente Regolamento si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Torrebelvicino, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Torrebelvicino.

2. La servitù di pubblico passaggio sulle aree di proprietà privata comporta l'applicazione del presente Regolamento anche se costituita per usucapione e non ancora iscritta negli elenchi classificatori.

3. È soggetta a concessione anche l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi, manufatti, e altri mezzi destinati a tutelare la pubblica incolumità, effettuata dal proprietario di un immobile che debba effettuare lavori di intervento edilizio a seguito di ordinanza sindacale o altro provvedimento dell'Amministrazione comunale.

4. Ai fini del presente Regolamento con l'espressione "Spazi ed aree pubblici" si intendono, in via esemplificativa, strade, piazze, corsi, canali, rivi, portici, parchi, aree, giardini, e le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché gli spazi sottostanti e sovrastanti ad essi.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato e integrato con le disposizioni previste dal DLgs n. 285/1992, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge n. 241/1990.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da venditori ambulanti precari nelle aree di mercato/fiere. Per queste ultime occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Ufficio Tributi, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni (relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o del numero della partita IVA;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- g) Marca da bollo secondo la vigente normativa.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, apposita richiesta scritta o verbale, di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 8 giorni dalla richiesta.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione o all'Ufficio competente dell'Ente proprietario della strada non comunale, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285/1992 ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici o del previsto nulla osta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta o nel più breve tempo possibile se richiesti all'Ente proprietario della strada non comunale.

5. L'esito favorevole del procedimento è comunque subordinato alla regolarità del pagamento degli altri tributi comunali, qualora dovuti dal richiedente.

Art. 7 - Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, termina l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il Responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve predisporre la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Funzionario responsabile per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del DLgs. n. 446/1997.

Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Funzionario responsabile del tributo al quale compete la titolarità del procedimento per la particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento di eventuali oneri, se dovuti, da parte del richiedente come segue:

- a) Marca da bollo;
- b) Spese di sopralluogo, se ed in quanto dovute;
- c) Deposito cauzionale (qualora imposto).

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Funzionario responsabile sentito l'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione o dell'inesistenza di danni da parte del personale comunale preposto al controllo sul territorio.

Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- d) la nota di determinazione del canone di concessione.

Art. 10 - Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare, nonché di effettuare il pagamento del canone dovuto alle scadenze previste dal presente Regolamento.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso

in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Nel caso di inadempienza, il ripristino avviene a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art. 8.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- b) custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- c) evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- d) versare la tassa dovuta, ed integrare, il versamento nel caso di rinnovi;
- e) lasciare il suolo pubblico libero da eventuali rifiuti prodotti e derivanti dall'occupazione stessa;
- f) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in ripristino lo stato dell'area al cessare di questa;
- g) esibire l'atto ad esso rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione, manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo restando l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11 - Decadenza della concessione/autorizzazione

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 12 - Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad

attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 13 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

1. Il Funzionario Responsabile può revocare o modificare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, dandone comunicazione all'interessato.

2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone versato in proporzione al periodo non fruito; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

5. Il Sindaco con propria ordinanza, senza alcun obbligo di indennizzo, può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico e nell'interesse della collettività.

6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

7. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone dovuto;

8. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 14 - Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione comunale con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno **3 (tre) mesi** prima della

scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e almeno **3 (tre) giorni** prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'Ufficio Tributi provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Ufficio Tributi e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 33 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 17 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei parchi, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicato alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, Unione Montana, Consulte di Frazione e gli Enti pubblici di cui all'art. 87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
- b) le occupazioni con passi carrabili;
- c) le occupazioni con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;

- d) le tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali;
- e) fioriere, portabiciclette;
- f) gli innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, di promozione sociale, sportive, politiche, pubbliche ricorrenze o festività organizzate direttamente da Enti e/o associazioni non aventi attività commerciali e senza scopo di lucro o da ONLUS. L'assenza di ogni finalità di lucro della manifestazione è attestata dal rappresentante legale del soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, soggetta a controllo nei modi e termini di cui al DPR 445/2000;
- j) le occupazioni realizzate dalla PRO-loco, dai comitati, dalle Parrocchie in occasione delle Sagre, dei festeggiamenti del Santo Patrono e delle feste di quartiere e/o frazioni a condizione che i suddetti eventi siano di pubblico interesse, cioè rivolti a tutta la frazione e/o quartiere e non abbiano finalità di lucro. Gli organizzatori attestano le suddette condizioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, soggetta a controllo nei modi e termini di cui al DPR 445/2000;
- h) occupazioni effettuate da partiti, gruppi e movimenti politici per propaganda elettorale;
- i) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- y) Le occupazioni da parte di automezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- l) Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (taxi);
- m) Le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato;
- n) Le occupazioni realizzate con luminarie natalizie;
- o) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché le occupazioni occasionali di breve durata consentite dal regolamento di Polizia Urbana senza preventiva autorizzazione;
- p) Le occupazioni realizzate con piante ornamentali nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
- q) Le occupazioni per operazioni di trasloco;
- r) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- s) Le occupazioni realizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, per l'attività dei mestieri girovaghi o artistici con soste non superiori a 2 ore;
- t) Le occupazioni per attività di manutenzione del verde eseguite direttamente da privati;
- u) Le occupazioni poste in essere da portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti purché prive di finalità di lucro;
- v) Le occupazioni al fine dell'apertura dei passi carrabili;

- w) Le occupazioni di spazi esterni alle strutture pubbliche, per il tempo e l'area necessari al parcheggio/deposito di mezzi e/o attrezzature del soggetto che realizza l'evento all'interno della struttura pubblica stessa;
- z) Le occupazioni effettuate con dispositivi e i volumi finalizzati al risparmio energetico, purché adeguatamente comunicati e giustificati dalla normativa di settore.
- x) Le occupazioni da chiunque realizzate in occasione di manifestazioni che ottengono l'esplicita esenzione da parte della Giunta Comunale.

4. Nel caso di occupazioni effettuate con banchetti, gazebo, stand e qualsiasi altra forma di occupazione realizzate da soggetti di cui alle lettere g) e j) del precedente comma 3, che abbiano anche finalità commerciali, le stesse saranno assoggettate al pagamento per la sola parte nella quale viene esercitata l'attività commerciale.

5. Per le manifestazioni per le quali si riconosce una particolare ulteriore rilevanza in termini di interesse pubblico, connesso alla valenza dei suddetti eventi anche ai fini della stessa immagine turistica del Comune di Torrebelvicino, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, può essere applicata l'esenzione totale dal pagamento del canone.

6. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, purché la sosta non si protragga per più di due ore.

7. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore a due ore, non hanno bisogno di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.

8. La non applicabilità del canone alle fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, non esclude l'applicazione, per talune delle fattispecie descritte, di canoni o tariffe di altra natura, per la medesima occupazione, previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19 - Durata delle occupazioni

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

1. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 10 anni.

2. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal Comando della Polizia Locale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, si considera la suddivisione che è allegata al presente regolamento.
2. Le tariffe vengono determinate sulla base di questi elementi:
 - a) classificazione delle strade, piazze e parchi in base alla loro importanza;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area per il richiedente l'occupazione;
 - c) valore economico del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse, sono assoggettate all'applicazione del canone stabilito per la categoria superiore.
4. Sono previsti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività anche in relazione alle modalità di occupazione.
5. Le strade del Comune sono classificate in tre categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Sono previste agevolazioni per casi particolari.
6. La suddivisione del territorio comunale, in base agli elementi previsti nei commi precedenti, qualora ritenuto necessario, può essere modificata con delibera della Giunta comunale.

Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo, sottosuolo e spazi pubblici escluse quelle realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, la misura di tariffa base a giorno per metro quadrato o metro lineare di occupazione del suolo è di:

<i>I categoria</i>	<i>II categoria</i>	<i>III categoria</i>
<i>euro 1,30</i>	<i>euro 1.00</i>	<i>euro 0,65</i>

Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al punto precedente, moltiplicata per il valore di cui al successivo art. 22 del presente regolamento, è determinata **a fasce orarie**:

- **I° fascia : occupazione fino a 12 ore = 60 per cento della tariffa giornaliera**
- **II° fascia: occupazione oltre le 12 ore = 100 per cento della tariffa giornaliera**

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di aree e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o per metro lineare è determinata nella **misura del 4% (quattro per cento)** della tariffa giornaliera stabilita per la categoria di riferimento per le occupazioni temporanee di cui al punto precedente, moltiplicata per 365.

Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista del successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,030 e superiore a 20.
3. E' possibile, da parte della Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe, graduare il coefficiente così come previsto nel sopraccitato comma 2 sulla base della redditività economica derivante dall'area occupata, istituendo anche delle ulteriori categorie o delle sub - categorie specifiche all'interno delle varie tipologie di occupazione.

Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione dell'occupazione

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

a) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto **effettuate da privati**, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le suddette occupazioni il canone è determinato con riferimento alla misura minima di tariffa prevista dal presente Regolamento, pari a **€ 0,39**, avuto riguardo alla tipologia, all'ubicazione e alla valutazione economica della specifica attività esercitata dai titolari delle concessioni/autorizzazioni secondo i coefficienti di cui al successivo art. 24. La tariffa viene applicata per ogni metro lineare o frazione di occupazione, con un **minimo di € 19,00** per ogni singola occupazione.

b) Le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto **effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi** sono assoggettate, invece, al pagamento di un canone determinato forfetariamente secondo i criteri di cui al successivo art. 26.

2. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

3. Occupazioni del suolo e soprassuolo con cartelli pubblicitari, impianti

pubblicitari a cassonetto, vetrinette e simili.

1. Si considerano occupazioni di suolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo o siano sorretti da appositi sostegni ad una altezza dal suolo fino a metri 2.

2. Si considerano occupazioni di soprassuolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo ad una altezza superiore a metri 2.

Per tali fattispecie la determinazione della superficie da assoggettare al canone è effettuata sulla proiezione al suolo del perimetro, rivolto al suolo, del corpo sospeso.

3. Le occupazioni con cartelli pubblicitarie simili manufatti sorretti da appositi sostegni ad una altezza dal suolo superiore a metri 2, sono considerate occupazioni di soprassuolo o di suolo pubblico, a seconda della maggior superficie risultante dall'applicazione della modalità di calcolo prevista dal punto precedente oppure da quella occupata dai relativi sostegni.

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

.Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A , punto 1, del presente articolo.

2. Occupazioni nei mercati settimanali

Per l'occupazione effettuata in occasione del mercato settimanale, la superficie computabile ai fini del canone è quella del posteggio assegnato con l'atto di concessione. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale al di fuori dell'area mercatale, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Le superfici occupate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a mq. 100, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc.. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

5. Attività che occupano corsie stradali

Per le attività che occupano corsie stradali, impedendone l'utilizzo ai veicoli, il computo per la determinazione del canone fa riferimento ai metri lineari occupati per ciascuna corsia occupata.

6. Occupazioni del suolo e soprassuolo con cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari a cassonetto, vetrinette e simili.

Per il calcolo della superficie di riferimento per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri stabiliti alla precedente lettera A, punto 3, del presente articolo.

C. Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dei titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

1) Spazi soprastanti e sottostanti.....	0,50
2) Occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche..	0,50
3) Distributori di carburante.....	0,40
4) Attività dello spettacolo viaggiante.....	0,20
5) Occupazioni temporanee da parte di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.....	0,50
6) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia.....	0,50
7) Occupazioni realizzate con edicole, chioschi, dehor e simili.....	1,50
8) Occupazioni temporanee realizzate da esercizi pubblici.....	1,00
9) Attività di vendita e di somministrazione in occasione di iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale.....	0,20
10) Altre attività.....	1,00

Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del canone

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (**PTB**) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (**MQ/ML**) e successivamente per 365.

FORMULA : $PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$

2. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone sarà comunque quella annuale.

3. Nel caso in cui un'occupazione permanente venga cessata in corso d'anno si applicherà il canone per le occupazioni permanenti e/o temporanee a seconda di quale delle due condizioni risulta più favorevole per il contribuente.

4. L'eventuale pagamento come occupazione permanente per l'intero anno non dà diritto ad alcun rimborso.

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

5. La tariffa base (**TB**) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto viene adeguato alla misura della fascia oraria (**MFO**) e la risultante va moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (**MQ/ML**) e per il numero dei giorni di occupazione (**G**).

$$\text{FORMULA : } TB \times CE : MFO \times MQ/ML \times G$$

6) Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26, c. 4 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e, qualora istituito e regolamentato, l'importo del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art 62 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto soprastanti e sottostanti il suolo comunale da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a **€ 0,65 per utenza**.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a **€ 516,46**. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. L'importo di cui al comma 1 viene rivalutato annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone, comprendente anche le utenze cessate o iniziate nel corso dell'anno medesimo.

5. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare i relativi controlli.

Art. 27 - Disciplina della tariffa

1. La determinazione della tariffa base di cui all'art. 21 e/o dei coefficienti di valutazione economica di cui agli artt. 22 e 24, per gli anni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà deliberata dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.

2. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe già in vigore.

3. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'importo finale del canone viene arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 € o per eccesso se è superiore.

Art. 28 - Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è dovuto:

a) nella misura del **20 % (venti per cento)** per le occupazioni realizzate per finalità culturali, sportive, ricreative e del tempo libero;

b) nella misura del **95 % (novantacinque per cento)** della tariffa per le occupazioni realizzate per l'esecuzione delle opere di cui al D.Lgs. n. 198/2002 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art.1, c. 2 della Legge n. 443/2001).

Art. 29 - Riduzioni

1. Vista la particolarità della casistica, nel caso di occupazioni effettuate nel soprasuolo pubblico con gru, viene stabilito che le stesse saranno soggette a pagamento solo nella parte di occupazione della base, mentre il braccio sarà esentato dal pagamento del canone.

2. Nel caso in cui la gru sosti su area privata, il titolare dovrà produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 attestando che il braccio occuperà il soprasuolo pubblico solo in fase di giro e per motivi di sicurezza.

3. Il canone è altresì ridotto:

a) nella misura del **50 % (cinquanta per cento)** per le occupazioni temporanee con impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione);

b) nella misura del **50 % (cinquanta per cento)** per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente (per occupazioni a carattere ricorrente si intendono le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono almeno una volta nel corso dell'anno o che sono programmate secondo uno specifico calendario);

c) nella misura del **30 % (trenta per cento)** per le occupazioni di durata giornaliera fino a 12 ore (I° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione);

d) nella misura del **30 % (trenta per cento)** per le occupazioni di durata giornaliera oltre le 12 ore (II° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione).

4. Le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

5. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente di cui al precedente comma 3, si fa riferimento non al criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima o diversa area del territorio comunale, bensì al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

A - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, entro la data stabilita nell'atto di concessione, mediante:

a) versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Torrebelvicino;

b) versamento sul c/c postale intestato al Comune di Torrebelvicino - Servizio di Tesoreria.

2. Per le occupazioni permanenti, ad eccezione di quelle considerate al comma seguente, qualora l'importo del canone da pagare sia pari o superiore a **euro 516.00**, è possibile corrispondere il canone in quattro rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

3. Per le **occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi**, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo le modalità indicate al comma 1.

B - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

5. Per importi pari o superiori a euro 516.00, il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in n° 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e novembre. Il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

6. In caso di subentro nella concessione del posteggio al mercato, il canone è dovuto dalla data di inizio dell'occupazione, come rilevato dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presentata dall'interessato all'Ufficio competente del Comune. Qualora sussistano accordi fra le parti e su richiesta delle stesse, l'Ufficio imputa al subentrante l'eventuale eccedenza del canone versato dal cedente.

7. Non si dà luogo ad alcuna riscossione per importi complessivamente inferiori ad euro 10.00, restando esclusi i versamenti, anche in misura inferiore, effettuati in modo diretto, cosiddetto "brevi manu".

Art. 31 - Rimborso e compensazione

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono chiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura di legge, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
2. Si fa rinvio all'art. 13 del presente regolamento per le ipotesi di mancato riconoscimento del diritto al rimborso del canone.
3. Nel caso in cui tra il soggetto occupante e il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al canone di occupazione, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
4. Il soggetto occupante può richiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, l'Ufficio, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.
5. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 del C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza con il debito la prescrizione non era maturata.

Art. 32 - Omesso o parziale pagamento del canone

1. In caso di omesso pagamento del canone dovuto o anche di una sola rata di esso, dopo 120 giorni dal previsto termine di scadenza, il trasgressore dovrà pagare, oltre all'ammontare del canone dovuto, la maggiorazione, a titolo sanzionatorio, pari al 100% del canone dovuto, oltre all'ammontare degli interessi in ragione annua pari a quello legale maggiorato dello 0,50%, con un minimo di euro 10,00.
2. In caso di tardivo pagamento del canone dovuto, il trasgressore dovrà pagare, a titolo sanzionatorio, oltre all'ammontare del canone dovuto, la maggiorazione di seguito descritta, oltre agli interessi in ragione annua pari a quello legale maggiorato dello 0,50%:
 - a) per ritardato pagamento fino a 30 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 10%
 - b) per ritardato pagamento fino a 60 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 30%
 - c) per ritardato pagamento fino a 90 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 50%
3. La riscossione coattiva della somma non pagata è effettuata o mediante iscrizione a ruolo oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e può essere svolta direttamente da parte del Comune oppure affidata a soggetti terzi iscritti nell'albo di cui all'art. 53, c. 1, del D.Lgs. n. 446/1997, abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi locali

Art. 33 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione del Comune sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga della concessione o della autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o della autorizzazione stessa.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee e, in questo caso, l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva comporta, per il trasgressore, l'obbligo di corrispondere:
- a) **un'indennità** pari al canone dovuto se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30% (trenta per cento);
 - b) **una sanzione amministrativa pecuniaria** il cui minimo edittale è pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a) e il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla Legge n. 689/1981;
 - c) **le sanzioni** stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese.
5. In tutti gli altri casi di violazione delle norme previste dal presente regolamento, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo.

Art. 34 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Ufficio Tributi controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Ufficio Tributi provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento con invito ad adempiere nel termine di gg. 15.
3. La notifica dei predetti avvisi è fissata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio Tributi dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs.n° 446/1997.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 90 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

6. Non si dà luogo ad alcun rimborso per eccedenze di imposta inferiori ad euro 10,00.

Art. 35 - Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al canone in oggetto e all'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento; il predetto Funzionario sottoscrive le concessioni e/o autorizzazioni, gli avvisi, le revoche, il contenzioso, i provvedimenti relativi e ne dispone gli eventuali rimborsi.

Art. 36 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere gestito mediante:

a) Associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge n. 142/1990;

b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, c. 3, lett. c), della Legge n. 142/1990;

c) Affidamento con modalità di legge a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, c. 3, lett. e) della citata Legge n. 142/1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

d) Affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43/1988 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 37 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'Ufficio Tributi, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 38 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore l'1/01/2020

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO A

Classificazione delle vie, aree pubbliche e parcheggi di pertinenza ai fini dell'applicazione della C.O.S.A.P.

Cat. I

Piazza Moro

“ Borsellino

“ Cav. di Vittorio Veneto

“ S. Maria

via 25 Luglio

“ 29 Aprile

“ Breganze

“ dell'Artigianato

“ dell'Industria

“ Fogazzaro

“ Galilei

“ Maglio

“ Lanif. Rossi

“ Marconi

“ Novegno

“ Pascoli

“ Pasubio

“ Resistenza

“ Roma

“ Risorgimento

“ Rossi

“ S. D. Savio

“ S. G. Bosco

“ Schio

“ Toti

“ Venezia

“ Verdi

parco di via Dante Alighieri

“ “ “ Schio (Parco Pieve)

Cat. II

via Acquasaliente

“ Asiago

“ Asse

“ Bachelet
“ Bagni
“ Bassano d. G.
“ Belluno
“ Bettanin
“ Borgofuro
“ Brandellero
“ Busato
“ Cantù
“ Carducci
“ Caseificio
“ Casette
“ Cattelan
“ Trentin
“ Costa
“ Cristo
“ Da Vinci
“ De Gasperi
“ De Mio
“ degli Alpini
“ delle Fabbriche
“ delle Pergole
“ Falcone
“ Fonte Margherita
“ Friuli Venezia Giulia
“ Fusinato
“ Giarette
“ Grossi
“ Livergon
“ Longo
“ Lombardia
“ Maestri del Lavoro
“ Manzoni
“ Marchioro
“ Marcolini
“ Mattei
“ Mondonovo
“ Marcante
“ Monte Cengio
“ Monte Grappa
“ Nastro Azzurro
“ Prandina
“ Padova
“ Palladio
“ Parè

- “ Patrioti
- “ Pellico
- “ Piemonte
- “ Pigafetta
- “ Rillaro
- “ Rimembranza
- “ Rovigo
- “ S. Giuseppe
- “ S. Pio X
- “ Scapin
- “ Thiene
- “ Trentin
- “ Treviso
- “ Valdagno
- “ Valle Caterina
- “ Veneto
- “ Verona
- “ Vicenza
- “ Zanella

Cat. III

- via Ballini
- “ Barbinotti
- “ Campi
- “ Cappelletto
- “ Casalena
- “ Casarotti
- “ Casetta
- “ Cason
- “ Castello
- “ Catarra
- “ Cavion
- “ Coffre
- “ Collareda
- “ Colombari Enna
- “ Colombari Torre
- “ Comperle
- “ Corè
- “ Cortivo
- “ Costalunga
- “ Croghe di Sopra
- “ Croghe di Sotto
- “ Edificio
- “ Feltrin

“ Garbini
“ Laghetto
“ Lago
“ Ligonto
“ Lisegno
“ Lombardo
“ Lungo Leogra
“ Macello
“ Manfron di Sopra
“ Manfron di Sotto
“ Manozzo
“ Masetto
“ Masetto Enna
“ Maso Enna
“ Maso Pieve
“ Maule
“ Molino Asse
“ Molino Mondonovo
“ Montenaro
“ Nasieron
“ Pelena
“ Pianura di Sopra
“ Pianura di Sotto
“ Pinerolo
“ Ponte Capre
“ Ponte Croce
“ Prà Cabrolo
“ Puglia
“ Ressalto
“ Righellati
“ Riolo
“ Rizza
“ Rizzo
“ Rovoleo
“ Sagno
“ Sberze
“ Scapini
“ Scaviozza
“ Scorzati
“ Sega
“ Soglio
“ Stoffele
“ Tenaglia
“ Tezze Casalena
“ Tezze Rizza

- “ Tezze Rizzo
- “ Toffanini
- “ Trentini
- “ Tringole
- “ Trisa
- “ Val Casarotti
- “ Riva Val Mercanti
- “ Valle
- “ Valmercanti
- “ Vienne
- “ Zanchi
- “ Zulpo